Atleta: M.M.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla U.S. Volley 79 Civitanova Marche

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

****

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 5.10.2022 per la discussione di merito, alla presenza dell'atleta e del genitore, assistite dalla Dott.ssa Lia Mattucci nonché del sodalizio nella persona del Presidente Domenico Fornari, assistito dall'Avv. Marco Tacconi.

PREMESSO

- Che con ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo ex art. 66 REG. GIUR. e artt. 34, coma 2 lett. a) e 35 RAT, del 13.09.2022, l'Atleta M. M., ha dedotto:

a) di militare nelle fila della U.S. Volley 79 Civitanova Marche in virtù di vincolo di cui agli artt. 10 bis e ter dello Statuto Federale e di aver partecipato a campionati provinciali e di categoria, fino ad approdare, a decorrere dalla stagione 2020/2021, al campionato di serie D, al quale sarebbe destinata anche per la stagione 2022/2023, non disponendo il sodalizio di appartenenza di possibilità alternative;

b) di avere interesse alla propria crescita tecnica, altresì rallentata, negli anni precedenti, seppur per ragioni non ascrivibili al sodalizio, dall'emergenza Covid;

c) di essere stata richiesta dalla Circolo Volley Monte Urano, militante nella serie B 2 femminile;

d) di non aver tuttavia ricevuto la disponibilità allo svincolo da parte del sodalizio di appartenenza, se non a fronte del versamento della consistente somma di (almeno) euro 7.000,00 oltre IVA di Legge, da corrispondersi in un'unica soluzione; anche la proposta di addivenire a un prestito oneroso o a ridurre l'indennizzo, non ha incontrato l'assenso

del sodalizio di appartenenza, ciò anche in violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva; **e)** di aver sostenuto i costi per le visite mediche e per gli spostamenti per partecipare alle gare in trasferta, anche a favore di parte del gruppo delle atlete, disponendo di un'auto in grado di trasportare sei persone.

- Che, per l'effetto, l'Atleta ha richiesto, anche previa determinazione del giusto indennizzo, lo scioglimento coattivo del vincolo a tempo indeterminato con la U.S. Volley 79 ssd, con sede legale in Via Ugo Bassi n.3 - Civitanova Marche, affiliata con cod. FIPAV 09044044.
- Che si è costituito in giudizio il sodalizio resistente, impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto, rappresentando l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo per giusta causa e comunque richiedendo, in subordine, la determinazione di un indennizzo di euro 7.000,00 oltre IVA, ovvero un importo da determinarsi nell'altra maggiore o minore somma di giustizia. A tale scopo, ha rappresentato che la U.S. Volley 79 Civitanova Marche, era in grado di garantire all'Atleta lusinghiere possibilità e prospettive di crescita, avendo il concreto obiettivo di approdare, nel futuro triennio, al campionato di serie B2 femminile.

  Il Sodalizio ha aggiunto di essersi dichiarato disponibile ad accordare lo svincolo dell'atleta a fronte del corrispettivo di euro 7.000,00 a titolo di giusto indennizzo, o, in alternativa, il prestito della con la corresponsione della somma di euro 2.000,00, tenuto conto del costo medio di ogni Atleta per il sodalizio, pari a euro 1.000,00/1.200,00 annui, ma che tali proposte non sono state accettate dalla ricorrente;
- Che all'udienza di discussione, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi: la Dott.ssa Lia Mattucci ha ribadito che il sodalizio vincolante aveva rifiutato molte proposte di accordo, anche relative al prestito, ma tutte finalizzate al nulla osta allo svincolo al termine della stagione sportiva. Precisava inoltre che avendo l'Atleta oramai 19 anni, non ci sarebbero per lei prospettive di crescita nel settore giovanile, unico nel quale la US Volley 79 opera attualmente con la squadra femminile.

  L'Avvocato Tacconi si riportava alle controdeduzioni depositate.

  Il Presidente Fornari ribadiva la disponibilità ad accordare un prestito a euro 2.000,00, senza obbligo di riscatto per somme pari ad euro 2.000,00 finali. Mentre la dott. Mattucci per l'Atleta, rifiutava.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito descritti.

Secondo l'art. 35, c.1 RAT "*il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo*".

"*In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell'articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo*" (art. 35, c. 4 e 5 RAT).

Nel caso di specie, l'Atleta ha dedotto di avere interesse alla propria crescita tecnica, attualmente preclusa, e di avere, in virtù di questo, incontrato la disponibilità a riceverla da parte di altro sodalizio e precisamente la Circolo Volley Monte Urano, attualmente militante nel campionato di serie B2 femminile. La stessa non ha tuttavia allegato, fatti e circostanze tali da poter imputare la responsabilità della mancata crescita tecnica al sodalizio di appartenenza.

Di contro, la U.S. Volley 79 Civitanova Marche, pur contestando la fondatezza della richiesta, si è limitata a dedurre, senza fornire alcun concreto riscontro, di avere in animo di approdare in B2 con la squadra femminile, nel prossimo triennio e di aver riposto serio affidamento sulle potenzialità tecniche dell'Atleta (tesserata con il sodalizio da quando aveva otto anni), alla quale avrebbe potuto garantire ruoli e staff tecnico tali da poter raggiungere livelli ed esperienza quantomeno equivalenti a quelli della B2.

Orbene, a mente delle citate disposizioni, dovendosi contemperare l'esigenza dell'Atleta alla propria crescita tecnica secondo tempi ragionevoli e prospettive concrete, con quella del sodalizio, che, proprio per garantire quella invocata crescita tecnica, ha necessità di disporre dei propri atleti (specie se di punta e formati dalla

medesima compagine), appare equo disporre lo svincolo della atleta M. M.. Difatti l'Atleta è stata richiesta per giocare in un campionato di ben due categorie superiori rispetto a quello, per ora, offerto dal Sodalizio di appartenenza.

Pertanto, questa Commissione reputa nella specie equo lo scioglimento del vincolo, purtuttavia, proprio perché tale concessione è volta a tutelare un interesse più generale rispetto a quella del singolo Atleta o del Sodalizio, tale svincolo non può che essere subordinato alla circostanza che l'Atleta giochi effettivamente e costantemente nel campionato di serie B2.

E, considerato che lo svincolo per giusta causa non è imputabile all'associato, allo stesso spetta, ai sensi dell'art. 35, comma 4, RAT un indennizzo equo che - proprio in considerazione del fatto che l'Atleta andrà a giocare in un campionato di serie B2 e che la Società di appartenenza avendo lavorato per la formazione sportivo agonistica della M.M., ha diritto a percepire una indennità di preparazione - viene determinato in euro 4.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso per lo scioglimento del vincolo per giusta causa disponendo:

- lo scioglimento del vincolo della Atleta M.M. dalla U.S. Volley 79 Civitanova Marche per causa non imputabile al Sodalizio;
- il pagamento in favore della U.S. Volley 79 Civitanova Marche della somma di € 4.000,00;
- il tesseramento presso la Circolo Volley Monte Urano condizionato alla circostanza che l'Atleta venga messa a referto e giochi nella serie B2;
- la restituzione della tassa all'Atleta e l'incameramento della tassa versata dalla U.S. Volley 79 Civitanova Marche.

Affissione albo 18 ottobre 2022

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini